



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

*Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale
Settore Commissioni Consiliari*

ODG

N. 273

ISTITUZIONE FATTORE FAMIGLIA

Presentato da:

GIACCONE MARIO (primo firmatario) 19/05/2020, MAGLIANO SILVIO 19/05/2020

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 19/05/2020

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
degli articoli 87 e 103 del Regolamento interno.*

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2019, N. 16.
ISTITUZIONE FATTORE FAMIGLIA

Il Consiglio regionale del Piemonte,

premesso che

- Con Legge regionale 9 aprile 2019, n. 16, pubblicata sul B.U. 11 aprile 2019, 3° suppl. al n. 15, il Consiglio Regionale del Piemonte provvedeva alla istituzione del FATTORE FAMIGLIA;
- Che le Legge di cui al punto precedente prevedeva all'Art. 5) che "La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce con proprio provvedimento l'Osservatorio per l'attuazione del Fattore famiglia, di seguito denominato Osservatorio e, sentita la commissione consiliare competente, ne approva il regolamento che ne disciplina il funzionamento e ogni ulteriore aspetto non previsto dal presente articolo."

Considerato, inoltre, che

ai sensi dell'art. 4) della predetta legge "I criteri e le modalità attuative del Fattore famiglia sono determinati con apposito provvedimento della Giunta regionale, previo parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 5 e delle commissioni consiliari competenti e sono aggiornati ogni tre anni con le medesime modalità..."

evidenziato che

avverso a tale Legge Regionale il Governo proponeva ricorso alla Corte Costituzionale e che, nelle more del ricorso pendente, la Legge Regionale medesima non è stata resa operativa ;

evidenziato, inoltre, che

con la Sentenza N. 91 del 2020 la Corte Costituzionale rigettava il ricorso del Governo ed espressamente:

"1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge della Regione Piemonte 9 aprile 2019, n. 16 (Istituzione del Fattore famiglia), promossa, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione – quest'ultimo in relazione all'art. 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e all'art. 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111 – dal Presidente del Consiglio dei ministri (...);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della medesima legge reg. Piemonte n. 16 del 2019, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri."

rilevato infine che

l'istituzione del Fattore Famiglia è una misura attesa da anni dalle famiglie e dalle associazioni che operano a supporto delle famiglie stesse al fine di alleviare il pesante aggravio economico che insiste sulle famiglie ed in particolar modo sulle famiglie numerose, sempre più a rischio di povertà nel nostro Paese, elemento che determina altresì i gravi squilibri demografici che ci riguardano,

Impegna

la Giunta regionale del Piemonte

- a dare attuazione alla LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2019, N. 16 istituendo l'Osservatorio previsto dall'art. 5) della medesima sopra citato;
- ad implementare la dotazione delle misure medesime attingendo ai Fondi Strutturali europei nel frattempo entrati in vigore.

Torino, 19 maggio 2020